

Allegato A

Esente da imposta di
bollo, ai sensi dell'art.
82 D.Lgs. 117/2017.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"INSIEME SI PUO' FARE ETS"

ART.1 DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia l'associazione denominata "INSIEME SI PUO' FARE ETS", di seguito denominata "associazione".

L'organizzazione ha sede legale in Biassono (MB) via Giuseppe Piermarini 52, ed ha durata illimitata nel tempo. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dall'Organo di Amministrazione.

L'associazione potrà istituire sezioni distaccate su tutto il territorio nazionale, mediante delibera dell'Organo di Amministrazione.

L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.

La durata dell'associazione è illimitata.

La sede dell'associazione potrà essere mutata con deliberazione del consiglio direttivo.

L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART.2 SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'associazione esercita in via esclusiva finalità di solidarietà sociale, senza scopo di lucro, come di seguito descritte:

- promuovere la cultura della donazione e della gratuità, valorizzando la beneficenza a progetti ritenuti lodevoli dal punto di vista etico, sociale e culturale;
- organizzare raccolte di fondi (donazioni in denaro, cibo, abiti e altri beni) da devolvere in be-



neficenza e/o sostegno a distanza, a persone delle popolazioni colpite dalla guerra o appartenenti a paesi in via di sviluppo o a famiglie in particolare situazione di disagio sul territorio nazionale e internazionale;

- realizzare raccolte di fondi anche tramite la cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, oppure di beni acquisiti a titolo gratuito da terzi, la cui vendita è curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;

- svolgere attività di solidarietà sociale rivolta a soggetti in situazioni di disagio fisico, psichico e sociale, in particolare in caso di estrema emergenza, intervenendo direttamente o indiretta-

mente nelle zone sul territorio nazionale o internazionale interessate da conflitti o calamità naturali;

- svolgere attività di beneficenza, allo scopo di sostegno alla vita e alla sussistenza rivolte ad ogni individuo in particolare contesto di povertà o indigenza, sul territorio nazionale o internazionale, senza alcuna distinzione di sesso, età, etnia o confessione religiosa.

Le attività che si propone di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo - D.Lgs. 117/2017 art.5 lettera u);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo- D.Lgs. 117/2017 art.5 lettera i);

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa



non armata – D.Lgs. 117/2017 art.5 lettera v).

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, nel pieno rispetto di quanto stabilito del citato articolo e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione potrà realizzare quanto sopra anche tramite i volontari, che sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo e nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi della normativa vigente e secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.



ART.3 RISORSE ECONOMICHE

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) quote associative;
- 2) contributi pubblici e privati;
- 3) donazioni e lasciti testamentari;
- 4) rendite patrimoniali;
- 5) proventi da attività di raccolta fondi;
- 6) attività di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm. e ii.;
- 7) ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle eventuali quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo, che ne determina l'ammontare.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

L'associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART.4 BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il giorno 01 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Ogni anno l'associazione deve redigere il bilancio di esercizio, in conformità ai modelli ministeriali vigenti, che viene predisposto dal Consiglio Direttivo, sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro 4 mesi successivi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Il bilancio approvato dall'Assemblea dei soci deve essere depositato presso il Registro Unico



Nazionale del Terzo Settore, secondo le scadenze dallo stesso previste.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio consuntivo annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di dette celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

ART.5 BILANCIO SOCIALE

Al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

ART.6 I SOCI

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

ART.7 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI



L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Il genitore o chi ne esercita la responsabilità genitoriale sottoscrive per conto del socio minorenni la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni. In caso di socio minorenne, il relativo diritto di voto deve ritenersi attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale sullo stesso.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci.

Il Consiglio Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all'interessato entro 60 giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

In caso di decesso le quote non sono trasmissibili in capo agli eredi.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari. La delibera di esclusione dell'Organo di Amministrazione deve essere comunicata al soggetto interessato, il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata a.r.

inviata al Presidente dell'Associazione. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.



Il socio decade, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, in caso di mancato versamento della eventuale quota associativa annua e/o ogni altro contributo richiesto dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo.

Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative e/o ogni altro contributi versato, costituendo le stesse somme intransmissibili e non rivalutabili.

La qualifica di associato nonché i diritti sulle quote e contributi associativi non sono trasmissibili né rivalutabili e neppure ripetibili, sia in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, sia in caso di scioglimento dell'associazione.

ART.8 DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno il dovere di:

- osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- versare la quota associativa ed eventuali contributi ordinari e/o straordinari deliberati dal consiglio direttivo e/o dall'assemblea dei soci;
- prestare la loro opera a favore della associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Tutti i soci hanno diritto:

- a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione,
- votare in Assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa - in caso di socio minorenni, il relativo diritto di voto deve ritenersi attribuito agli esercenti la responsabilità



genitoriale sullo stesso;

- ad accedere alle cariche associative;
- a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art.15;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

ART.9 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci,
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART.10 L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro soci. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di tre deleghe.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniquale volta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale (se redatto);
- elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e degli eventuali Organo di controllo e



Organo di Revisione;

- delibera l'eventuale regolamento interno, dei lavori assembleari e le sue variazioni;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, con relativa devoluzione del patrimonio.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro socio che viene eletto fra i presenti.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto o strumenti di comunicazione elettronica (fax, e-mail, ecc.) da recapitarsi ai soci almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione.

In caso di particolare urgenza, l'assemblea può essere convocata con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni. L'assemblea si ritiene tuttavia validamente costituita qualora, in mancanza di regolare convocazione, risulti presente l'universalità degli associati, anche per delega, e se ne dia espresso riscontro nella redazione del verbale.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone salvo diversa decisione dell'Assemblea stessa. E' possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.



Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati iscritti nel relativo libro e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega; mentre in seconda convocazione delibera con la presenza di almeno i 2/4 (due quarti) degli associati iscritti nel relativo libro e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega.

Per le decisioni riguardanti lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati iscritti nel relativo libro.

ART.11 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica cinque anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede



alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea entro quindici giorni, da tenersi entro i successivi trenta, curando l'ordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio, e l'eventuale bilancio sociale;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione dei soci;
- deliberare l'importo della quota associativa annuale e/o altri contributi straordinari e/ corrispettivi specifici;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non risultano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti.

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da comunicarsi almeno tre giorni

prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato anche con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

La quota associativa annuale è fissata dal Consiglio Direttivo e deve essere versata entro il termine del 28 febbraio di ogni anno sociale, salvo diversa delibera del Consiglio Direttivo.

ART.12 IL PRESIDENTE

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno alla prima riunione dopo la nomina dei consiglieri da parte dell'Assemblea dei soci, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea degli associati oppure da delibera del Consiglio Direttivo. e resta in carica per cinque anni ed è rieleggibile.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Nell'interesse dell'Associazione ha il potere di stipulare, con firma singola, convenzioni, atti e contratti ed in particolare può aprire, chiudere, movimentare conti correnti bancari per l'amministrazione dei beni mobili e immobili, può incassare somme di denaro in nome e per conto dell'Associazione, effettuare i pagamenti conseguenti all'attività sociale, richiedere affidamenti bancari, assumere obbligazioni, richiedere e riscuotere finanziamenti. Il tutto senza limiti di importo.

Nei casi di urgenza, può esercitare i poteri dell'Organo di Amministrazione salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

ART.13 IL VICE-PRESIDENTE

Il Vice-Presidente viene eletto dai membri del Consiglio Direttivo all'inizio del loro mandato e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART.14 L'ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs.117/2017 e s.m.i.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale, se l'associazione è tenuta alla sua redazione, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla normativa vigente. Il bilancio sociale dà atto degli



esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.15 L'ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro, qualora la revisione legale non sia da affidata all'organo di controllo di cui all'articolo precedente.

ART.16 I LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee degli Associati, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro quindici giorni dalla data della richiesta formulata all'organo di amministrazione.

ART.17 SCIoglimento

L'estinzione o lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci secondo quanto previsto dal presente Statuto e/o dalla vigente normativa.



In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea.

Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, deve essere nominato un Liquidatore che provvederà a devolverlo a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

ART.18 NORMA TRANSITORIA

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

ART.19 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm. e ii. e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Biassono, 30.01.2026

horewio horet

